



COMUNE DI SAN SPERATE

Provincia di Cagliari

Via Sassari n. 12 P. IVA C.F. 01423040920

CAPITOLATO SPECIALE

SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2021

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

1.1. Il presente capitolato disciplina l'incarico inerente il servizio professionale di brokeraggio assicurativo ai sensi del D.Lgs. 07.09.2005, n. 209 e successivi regolamenti Isvap.

1.2. Il broker si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione attività di supporto in materia assicurativa e, in particolare, si impegna ad espletare le attività specialistiche di seguito indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1.2.1. Servizi di consulenza preventivi per la definizione degli schemi di polizza relativi alle varie tipologie di rischi assicurabili dall'Amministrazione, compresa l'analisi dei rischi e l'attività volta alla rivalutazione del patrimonio immobiliare, stima di opere d'arte, nonché per ogni altro oggetto di assicurazione;

1.2.2. Analisi delle polizze esistenti e predisposizione di un programma assicurativo completo e confacente alle esigenze dell'Ente, che tenga conto della più recente giurisprudenza e delle disposizioni dei C.C.N.L.;

1.2.3. Redazione dei capitolati tecnici, assistenza nella predisposizione dei documenti di gara, nello svolgimento e nella valutazione delle offerte formulate.

1.2.4. Assistenza nella gestione delle polizze, in particolare per quello che riguarda la gestione dei sinistri, attivi e passivi, e la segnalazione preventiva della scadenza dei premi (almeno 60 giorni), anche relativamente a polizze già in corso alla data dell'inizio dell'incarico. La gestione deve essere garantita anche per i sinistri che, accaduti precedentemente all'aggiudicazione di cui alla presente procedura, non siano ancora stati definiti al momento della sottoscrizione dell'incarico assegnato con questa gara.

1.2.5. Per i sinistri attivi: Per eventuali risarcimenti offerti per somme inferiori al danno richiesto o documentato dai competenti uffici comunali, sarà cura del Broker produrre gli elementi necessari a giustificare la differenza, allegando un proprio parere di congruità non vincolante per l'Ente.

1.2.6. Per i sinistri passivi: In caso di danno di entità entro la soglia di franchigia prevista dalla polizza, il Broker si impegna ad esprimere una propria valutazione in merito oltre che a trasmettere copia della perizia redatta dal perito della Compagnia assicurativa e ogni altra documentazione idonea a consentire il nulla osta dell'Ente per la liquidazione al danneggiato.

1.2.7. Presentazione di un riepilogo con frequenza perlomeno annuale relativo alla situazione dei sinistri contenente l'indicazione di quelli liquidati, riservati e dichiarati senza seguito;

1.2.8. Monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;

1.2.9. Trasmissione di informazioni inerenti le innovazioni legislative nelle assicurazioni degli Enti Pubblici e segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel prosieguo del rapporto;

1.2.10. Predisposizione di un rapporto annuale relativo allo stato dell'intero pacchetto assicurativo dell'Ente con indicazione degli interventi effettuati, i costi, eventuali risparmi conseguiti e le strategie da attuare a breve e medio termine;

1.2.11. Consulenza ed assistenza, se richiesto, a favore di Amministratori e dipendenti dell'Ente, che ne facciano richiesta, per problematiche professionali e/o di categoria, nonché studio di convenzioni relative a coperture assicurative individuali in vari settori di rischio;

1.2.12. Individuazione di un referente per qualsiasi problematica di consulenza e assistenza assicurativa per il Comune di San Sperate.

1.3. I concorrenti potranno, comunque, indicare ulteriori servizi da offrire oltre a quelli sopra indicati, all'interno del Progetto operativo (offerta tecnica).

ART. 2 - SITUAZIONE ASSICURATIVA DEL COMUNE

2.1. Le polizze assicurative del Comune attualmente in corso sono le seguenti:

ASSICURAZIONE	SCADENZA	IMPORTO ANNUALE
Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/RCO)	16/02/2019	€ 16.900,00
Responsabilità civile e patrimoniale colpa lieve	16/02/2019	€ 3.825,00
Incendio	16/02/2017	€ 6.199,52
Furto	16/02/2017	€ 4.200,00
Tutela legale	16/02/2017	€ 2.700,00
RCA e infortuni al conducente	31/12/2016	€ 8.783,50
	TOTALE	€ 42.608,02

ART. 3 DURATA DELL'INCARICO

3.1. L'incarico avrà durata quinquennale e decorrerà dalla data indicata nel provvedimento di aggiudicazione.

3.2. Dalla data sopraindicata l'aggiudicatario dovrà dare avvio alla completa gestione del servizio, secondo quanto stabilito nel programma indicato al precedente art. 1.

3.3. Con l'aggiudicatario verrà stipulato apposito contratto in forma privata amministrativa, le cui spese verranno poste a totale carico del medesimo aggiudicatario.

3.4. L'incarico cesserà immediatamente di produrre effetti nel caso in cui venga meno l'iscrizione al registro di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005.

3.5. In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte del Comune, il broker si impegna alla continuazione del rapporto contrattuale fino a quando non sarà terminato il passaggio delle consegne con il nuovo aggiudicatario del servizio o con la stessa amministrazione. Il rapporto contrattuale terminerà comunque scaduti 120 giorni dalla data della raccomandata a.r. di recesso, di risoluzione o dalla scadenza naturale.

ART. 4 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

4.1. L'attività prestata dal broker è totalmente gratuita per il Comune di San Sperate. Tale attività viene remunerata, secondo consuetudine di mercato, dalle Compagnie con le quali verranno stipulate le future polizze; pertanto al Broker non compete alcun compenso per tutta l'attività svolta precedentemente alla stipula dei contratti di assicurazione.

4.2. Anche nell'ipotesi in cui l'Amministrazione non ritenga di procedere alla stipula dei predetti contratti o le relative gare d'appalto non pervengano a buon fine con l'aggiudicazione, nessun compenso potrà essere richiesto all'Amministrazione comunale.

4.3 Per l'espletamento del presente appalto non sussistono costi della sicurezza di cui all'art. 26 comma 3 bis, del D.lgs 81/2008 in quanto non sono rilevabili rischi e interventi per i quali sia necessario redigere il DUVRI.

ART. 5 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE E SUBAPPALTO

5.1. Con la partecipazione alla gara il concorrente espressamente riconosce che tutte le clausole e condizioni, previste nel presente capitolato e nei documenti ad esso allegati, hanno carattere di essenzialità e ne accetta incondizionatamente il contenuto.

5.2. Il broker agisce nell'esclusivo interesse del Comune di San Sperate, osservando tutte le indicazioni che lo stesso fornirà.

5.3. Il broker svolgerà la propria attività con il supporto degli uffici del Comune senza peraltro assumere nei confronti di quest'ultimi alcun obbligo di direzione e coordinamento, né potrà impegnare in alcun modo l'Ente stesso, se non preventivamente autorizzato.

5.4. L'Amministrazione è in ogni caso libera di accettare in tutto o in parte le proposte presentate.

IL BROKER AGGIUDICATARIO:

5.5. non è autorizzato a sottoscrivere documenti contrattuali per conto del Comune;

5.6. dovrà osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio ed assicurare la completezza delle proposte relative alle coperture dei rischi necessarie all'Amministrazione;

5.7. si farà carico di tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento del servizio e di tutti i rischi connessi all'esecuzione del servizio stesso.

5.8. E' fatto divieto di subappalto.

5.9. E' vietata la cessione, anche parziale del contratto.

ART. 6 RESPONSABILITA' DEL BROKER

6.1. Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a far stipulare, modificare o integrare ai competenti Organi comunali, e per quanto attiene alle valutazioni rese nell'espletamento dell'incarico e nella gestione delle singole pratiche dei sinistri.

6.2. Il Broker è, altresì, responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente la necessità di provvedere alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli Organi comunali, dei Dirigenti o dei funzionari preposti al servizio.

6.3. L'Amministrazione avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, imputabili a negligenze, errori ed omissioni commessi dal broker nell'espletamento del servizio.

6.4. Il Broker risponde di eventuali danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del contratto di cui alla presente procedura d'appalto.

ART. 7 PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI

7.1. Nell'ambito della gestione delle polizze, l'Amministrazione provvederà alla liquidazione dei premi al broker che risulterà aggiudicatario del servizio, previa indicazione da parte del broker, almeno trenta giorni prima della scadenza indicata nelle relative polizze, dei dati necessari per effettuare i predetti pagamenti. Il broker provvederà a versare il corrispettivo alla Compagnia di Assicurazione e ad inviare al Comune gli originali delle polizze o delle appendici opportunamente quietanzate.

7.2. Il mandato di pagamento emesso a favore del broker avrà effetto liberatorio per l'Amministrazione.

ART. 8 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

8.1. Ai sensi degli artt. 1453 e 1456 c.c., in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, determina la risoluzione automatica del contratto e la totale escussione della cauzione definitiva, anche in assenza di produzione di danno, l'inadempienza da parte dell'aggiudicatario nel fornire il servizio in conformità anche ad una sola delle condizioni riportate nel presente capitolato e nell'offerta.

8.2. Con la risoluzione sorgerà il diritto del Comune di affidare a terzi la prestazione del contratto, o la parte rimanente, in danno all'aggiudicatario inadempiente: sarà a carico di quest'ultimo il risarcimento dei maggiori costi sostenuti del Comune.

ART. 9 RECESSO UNILATERALE

9.1. Il Comune si riserva in ogni caso la facoltà di recedere mediante disdetta a mezzo di raccomandata a.r. Il recesso avrà effetto dopo 3 mesi dalla data di ricezione da parte del Broker della predetta raccomandata.

ART. 10 CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI AGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

10.1. In caso di violazione agli obblighi contrattuali, intendendosi per tali le disposizioni contenute nel presente capitolato speciale ovvero nell'offerta tecnica del broker aggiudicatario, il Comune provvederà a formalizzare circostanziata contestazione scritta con diffida ad adempiere, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, assegnando al broker il termine minimo di 15 giorni naturali e consecutivi per produrre controdeduzioni scritte.

10.2. Qualora tali controdeduzioni non fossero ritenute idonee a giustificare il comportamento del broker, verrà applicata, per ogni singola violazione, una penale nella misura di:

10.2.1. € 500,00 (euro cinquecento/00), a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per quanto capiente e salvo quindi l'eventuale diritto alle ulteriori somme, per omissioni o per ritardi ulteriori rispetto al termine contenuto nella diffida ad adempiere;

10.2.2. € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni giorno naturale e consecutivo, a valere sull'ammontare della cauzione definitiva, per ritardo nell'adempimento rispetto ai termini indicati dall'Ente o nell'offerta tecnica per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

ART. 11 CAUZIONI E GARANZIE

11.1. L'aggiudicatario dovrà presentare, prima della stipula del contratto, la cauzione definitiva pari al 2 % del valore dell'appalto. fermo restando che, se in possesso della certificazione del sistema qualità aziendale conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie Uni Cei En Iso/lec 17000, potrà ridurre l'importo della garanzia del 50%, previa presentazione del certificato attestante il possesso del requisito richiesto.

11.2. La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali e della regolare esecuzione del servizio, secondo le modalità di cui all'art. 103 del D.Lgs 50/2016 in numerario, in titoli di stato o garantiti dallo Stato, fidejussione bancaria o polizza assicurativa, in particolare:

11.2.1 in caso di cauzione in numerario il relativo versamento dovrà essere effettuato presso la Tesoreria Comunale (Banco di Sardegna) ;

11.2.2 in caso di fidejussione bancaria o polizza fidejussoria queste dovranno essere incondizionate, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività, entro 15 giorni dalla richiesta scritta del Comune di San Sperate.

11.3. La mancata prestazione della cauzione comporta la decadenza dall'aggiudicazione.

11.4. La cauzione definitiva sarà svincolata dopo 180 gg.dalla scadenza del periodo di valenza contrattuale.

11.5. In caso di decurtazione dell'ammontare della cauzione definitiva, il broker è obbligato a reintegrare l'importo originario della somma garantita entro 10 giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta escussione e, ove ciò non avvenga entro i termini previsti, il Comune avrà facoltà di recedere dal contratto, con le conseguenze previste per i casi di recesso dal presente Capitolato speciale.

ART. 12 DISPOSIZIONI PARTICOLARI

12.1. La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di comunicare al Comune di San Sperate ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, ferma restando la facoltà del Comune di San Sperate di risolvere in tale ipotesi il contratto, senza che la ditta possa eccepire inadempimenti alcuni nei confronti del Comune stesso.

12.2. Saranno a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese relative alla stipulazione ed eventuale registrazione del contratto, nonché le tasse e contributi di ogni genere gravanti sulle prestazioni, nonché i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico.

12.3. Per quanto non espressamente indicato in questo capitolato si fa rinvio alla legislazione vigente ed in modo particolare in materia di appalti pubblici di servizi D.Lgs 50/2016, nonché al D.Lgs 209/2005 ed alle norme presenti nell'ordinamento.

ART. 13 CONTROVERSIE

Per eventuali controversie è competente il Foro di Cagliari.

ART. 14 INFORMATIVA ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

14.1. Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, in ordine al procedimento instaurato da questo bando si informa che:

14.1.1. le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento ineriscono esclusivamente all'espletamento della gara in oggetto;

14.1.2. il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e si configura più esattamente come onere, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara ed aggiudicarsi l'appalto, deve rendere la documentazione richiesta dall'Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa;

14.1.3. la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dall'aggiudicazione;

14.1.4. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:

- il personale interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento;
- i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
- ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241;

14.1.5. i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, cui si rinvia;

14.1.6. soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Amministrazione aggiudicatrice.

14.2. Responsabile del procedimento: rag. Maria Grazia Pisano.

ART. 15 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

15.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 la ditta aggiudicataria si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta legge in ordine gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

15.2. L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente dalla comunicazione d'aggiudicazione definitiva gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

15.3. Il comune di San Sperate, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 8 - 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c. c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

ART. 16 CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

16.1 Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16/04/2013 N. 62, IL Comune di San Sperate estende gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici a tutti i soggetti e imprese che a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia di contratto operano in favore dell'Amministrazione. Pertanto l'appaltatore si impegna a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori tutte le disposizioni in quanto compatibili con la propria posizione contrattuale, contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con citato D.P.R. 62/2013 nonché a rispettare il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato dal Comune di San Sperate con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 08/02/2016.

Firma del Legale Rappresentante dell'Impresa

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano in via espressa tutte le condizioni, e si dichiara di aver ben letto, di aver adeguatamente compreso e di avere esplicitamente accettato il contenuto delle clausole di cui ai seguenti articoli del presente capitolato:

ART. 3 DURATA DELL'INCARICO

ART. 5 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE E SUBAPPALTO

ART. 6 RESPONSABILITA' DEL BROKER

ART. 8 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

ART. 9 RECESSO UNILATERALE

ART. 10 CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI AGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

ART. 13 CONTROVERSIE

Firma del Legale Rappresentante dell'Impresa
